



COMMISSIONE NAZIONALE ARBITRI

PROCEDURA N. 3 - 2023

RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Proposta e stesura	CNA	01.03.2023
Approvazione	Area Comunicazione e relazioni con i media	14.03.2023

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicco - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213138
F +39 06 45213185
cnar@federugby.it



COMMISSIONE NAZIONALE ARBITRI

1. Riferimenti normativi

Codice Etico FIR:

Art. 14 – Doveri di riservatezza

“È fatto divieto ai Destinatari di divulgare notizie di atti e provvedimenti della Federazione, prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate. In particolare, non è consentito divulgare informazioni o notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, che non siano oggetto di pubblicazione, salvo specifica autorizzazione del Consiglio Federale o del Comitato Esecutivo o del Presidente Federale.”

Art. 17 - Rapporti con la stampa

“1. Non è consentito intrattenere rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione o divulgare notizie, riguardanti le attività della FIR, salvo il caso di espresse autorizzazioni da parte del Consiglio Federale, del Comitato Esecutivo o del Presidente Federale.

2. Non è assolutamente consentito rilasciare affermazioni o comunicati che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine, il decoro, l'onorabilità e la dignità della Federazione, dei suoi Organi o di ogni altro soggetto od organismo operanti nell'ambito della Federazione.”

Regolamento del Settore Arbitrale:

Art. 21 Principi generali di comportamento degli Ufficiali di Gara

“1. Tutti gli UdG sono tenuti all'osservanza dello Statuto Federale e dei Regolamenti emanati dal Consiglio Federale, nonché di ogni altra disposizione e direttiva impartite dalla Commissione Nazionale Arbitri, del Codice di comportamento sportivo del CONI e del Codice etico Federale.

[...]

5. In particolare:

a) devono astenersi nel modo più assoluto dall'esprimere pubblicamente giudizi positivi o negativi nei confronti dell'operato di un collega o di qualunque altro tesserato della Federazione;

b) è vietato rilasciare interviste o dichiarazioni in luogo pubblico e anche a mezzo posta elettronica, siti internet, mailing list, gruppi di discussione, blog o simili, sia che attengano all'attività sportiva a cui si è partecipato come UdG sia che attengano a rapporti di amicizia o consuetudine con tecnici, dirigenti, atleti e affiliati, salvo specifica autorizzazione della CNA;

[...]

d)devono astenersi da qualsiasi dichiarazione o comportamento discriminatorio in riferimento alla razza, al sesso, all'orientamento sessuale,



COMMISSIONE NAZIONALE ARBITRI

alla religione, ad opinioni politiche o filosofiche ovvero all'appartenenza a determinati gruppi sportivi dei giocatori che sono chiamati ad arbitrare”.

2. Obiettivi

La Commissione Nazionale Arbitri vigila sul comportamento degli Ufficiali di Gara anche in relazione alle dichiarazioni relative o comunque connesse o riferibili all'attività arbitrale federale, da questi rilasciate a mezzo interviste o dichiarazioni in luogo pubblico e anche a mezzo posta elettronica, siti internet, mailing list, gruppi di discussione, blog o simili.

In osservanza alle norme federali, la CNA autorizza (acquisito il parere positivo dell'Area Comunicazione e Relazioni con i Media FIR) i tesserati a svolgere le suindicate attività qualora ne ravvisi l'opportunità, la coerenza con i principi e le normative federali, l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto di comunicazione.

3. Modalità di autorizzazione

1. Il tesserato che riceva una richiesta di intervista o che intenda svolgere di una delle attività indicate all'art. 21, comma 4 lettera b) del Regolamento del settore Arbitrale Federale FIR, ne informa tempestivamente a mezzo mail il Coordinatore della CNA ed il consigliere CNA delegato alla comunicazione, indicando il tipo di attività, la data di svolgimento, l'emittente o lo strumento di comunicazione interessato ed ogni ulteriore informazione utile.
2. Il consigliere CNA delegato alla comunicazione trasmette la richiesta pervenuta al Responsabile dell'Area Comunicazione e Relazioni con i Media FIR con richiesta di valutazione.
3. Qualora il Responsabile dell'Area Comunicazione e Relazioni con i Media FIR formuli una valutazione favorevole, il Consigliere CNA delegato alla comunicazione, sentito il Coordinatore del Settore Arbitrale, esprimerà una valutazione della CNA circa tale attività.
4. Qualora entrambe le valutazioni si concludano con esito favorevole, informerà l'UdG interessato con una comunicazione del seguente tenore:
*“Egregio/Gentile UdG,
acquisito il parere positivo dell'area Comunicazione e Relazioni con i Media FIR,
acquisito il parere positivo della CNA,
sei pertanto autorizzato a dar corso a quanto richiesto, nel rispetto dei criteri dettati dal Codice Etico e dalle normative federali.”*
5. Qualora l'Area Comunicazione e Relazioni con i Media FIR lo ritenga opportuno, l'UdG parteciperà ad un *briefing* con lo staff federale al fine di preparare lo svolgimento dell'attività.
6. Nel caso in cui uno dei due pareri non sia positivo, il tesserato sarà immediatamente informato dell'assenza di autorizzazione a svolgere l'attività richiesta.



COMMISSIONE NAZIONALE ARBITRI

4. Controlli

La CNA vigila sullo svolgimento dell'attività e sul rispetto della presente procedura, la cui inosservanza costituisce illecito disciplinare ai sensi delle vigenti normative federali.